

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2384 del 20/05/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA COSTA EDUTAINMENT SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA ASCOLI PICENO,6 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PARCO TEMATICO CON DELFINARIO E VASCHE PESCI PER L'INTRATTENIMENTO DEL PUBBLICO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA ASCOLI PICENO,6
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2431 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti MAGGIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA COSTA EDUTAINMENT SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA ASCOLI PICENO,6 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PARCO TEMATICO CON DELFINARIO E VASCHE PESCI PER L'INTRATTENIMENTO DEL PUBBLICO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA ASCOLI PICENO,6

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 30/11/2018 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PGNR/2018/11349 del 30/11/2018 (pratica ARPAE n. 35495/2018) e s.m.i., dalla **DITTA COSTA EDUTAINMENT SPA** (C.F./P.IVA 03362540100), avente sede legale e produttiva in **Comune di Riccione - Via Ascoli Piceno, 6** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *“PARCO TEMATICO CON DELFINARIO E VASCHE PESCI PER L'INTRATTENIMENTO DEL PUBBLICO”*;

VISTA la precedente autorizzazione di carattere generale presentata in data 25/03/2013 ai sensi dell'art. 272 c.2 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che in data 19/12/2018 PGNR/0011936 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

ACQUISITO in data 06/03/2019 PGNR/2019/36700 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Riccione in data 25/02/2019 per gli scarichi in pubblica fognatura che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 6211 del 18/01/2019, con prescrizioni;

ACQUISITO in data 06/03/2019 PGNR/2019/36700 il parere favorevole espresso dal Comune di Riccione in data 25/02/2019 per l'impatto acustico L.447/95;

VISTO il parere favorevole del Comune di Riccione in qualità di ente competente rilasciato in data 28/03/2019 e acquisito il 01/04/2019 PG/2019/0051677 in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 25/02/2019 PGNR/2019/30331;

VISTO il parere dell'Azienda USL della Romagna del 16/04/2019 Prot.0097608/P acquisito in data 16/04/2019 PG/2019/60827;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **COSTA EDUTAINMENT SPA** avente sede legale in Comune di Riccione – Via Ascoli Piceno, 6 (C.F./P.IVA 03362540100) per l'esercizio dell'attività di ***“PARCO TEMATICO CON DELFINARIO E VASCHE PESCI PER L'INTRATTENIMENTO DEL PUBBLICO”*** nell'impianto sito in **Comune di Riccione - Via Ascoli Piceno, 6** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI

La Ditta svolge attività di “**Parco tematico con delfinario e vasche pesci per l'intrattenimento del pubblico**”.

La Ditta dichiara che il periodo di attività risulta pari a 365 giorni/anno;

Le emissioni in atmosfera sono rappresentate dagli impianti termici per riscaldamento vasche e uffici e da un impianto di trigenerazione come di seguito riportato:

Punto emissivo	Potenza in MW _t
E1 Generatore di calore a metano_G1 ad uso industriale (riscaldamento vasche)	1,569
E2 Generatore di calore a metano_G2 ad uso industriale (riscaldamento vasche)	1,569
E3 Generatore di calore a metano_G3 ad uso industriale (riscaldamento vasche)	0,581
E4 Generatore di calore a metano_G4 ad uso civile (riscaldamento uffici)	0,105
E5 Trigeneratore a metano_G5 ad uso industriale (riscaldamento vasche)	1,194

Il trigeneratore G5 è supportato dai cogeneratori G1-G2-G3.

L'impianto G4 non è disciplinato dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetto ad autorizzazione; è altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

PRESCRIZIONI

E1 – Generatore di calore (G1)

Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di impianto medio di combustione esistente.

- Potenzialità: 1,569 MW_t
- Combustibile: gas metano
- Portata: 3.592 Nm³/h.
- Durata: ca 3 h/giorno
- Frequenza: 365 giorni/anno
- Altezza: 7 m
- Sezione: 0,1 m².

- Temperatura: 171,2°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel D.Lgs.152/06 e s.m.i. Parte V Allegato I – punto 1.3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ^{3*}

- Entro 1° gennaio 2030 il suddetto impianto dovrà adeguarsi al seguente limite per gli Ossidi di azoto:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
--	------------------------

- *Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
- I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso pari al 3%.
- **Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sull'emissione **E1** controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti; il controllo sugli Ossidi di zolfo può essere omesso per funzionamento a metano.

E2 – Generatore di calore (G2)

Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di impianto medio di combustione esistente.

- Potenzialità: 1,569 MW_t
- Combustibile: gas metano
- Portata: 3.592 Nm³/h.
- Durata: ca 3 h/giorno.
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 7 m.
- Sezione: 0,1 m².
- Temperatura: 171,2°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel D.Lgs.152/06 e s.m.i. Parte V Allegato I – punto 1.3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ^{3*}

- Entro 1° gennaio 2030 il suddetto impianto dovrà adeguarsi al seguente limite per gli Ossidi di azoto:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
--	------------------------

- *Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
- I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso pari al 3%.
- Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sull'emissione **E2** controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti; il controllo sugli Ossidi di zolfo può essere omesso per funzionamento a metano.

E3 – Generatore di calore (G3)

- Potenzialità: 0,581 MW_t
- Combustibile: gas metano
- Portata: 1.514 Nm³/h.
- Durata: ca 4 h/giorno.
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 7 m.
- Sezione: 0,05 m².
- Temperatura: 175°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel D.Lgs.152/06 e s.m.i. Parte V Allegato I – punto 1.3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ^{3*}

- *Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
- I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso pari al 3%.
- Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sull'emissione **E3** controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti; il controllo sugli Ossidi di zolfo può essere omesso per funzionamento a metano.

Nuova Emissione

E5 – Trigeneratore di calore (G5)

Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione nuovo.

- Potenzialità: 1,194 MW_t
- Combustibile: gas metano
- Portata: 5.762 Nm³/h.
- Durata: ca 12 h/giorno.
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 6 m.
- Sezione: 0,04 m².
- Temperatura: 433°C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel D.Lgs.152/06 e s.m.i. Parte V Allegato I – punto 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	15 mg/Nm ^{3*}
Monossido di carbonio (espresso come CO)	240 mg/Nm ³

- *Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
- I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso pari al 15%.
- **Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sull'emissione **E5** controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti; il controllo sugli Ossidi di zolfo può essere omesso per funzionamento a metano.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, ai sensi dell'art. 294 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i generatori di calore che originano le emissioni convogliate in atmosfera E1- E2- E3-E5 devono essere dotate di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Altre prescrizioni:

- a. La ditta deve comunicare la messa in esercizio degli impianti nuovi (E5) con un anticipo di almeno 15 giorni;

- b. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, gli impianti nuovi o modificati dovranno essere messi a regime;
- c. Controlli di messa a regime: la ditta, per i punti di emissione nuovi o modificati per i quali è previsto un limite alle emissioni (E5) deve effettuare il rilevamento delle emissioni con gli impianti a regime. I risultati del controllo, da effettuarsi come previsto all'All.VI della parte V del D.Lgs.152/06, in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime, all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti degli autocontrolli di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione;
- d. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel Rapporto di Prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f. Per la valutazione di conformità ai valori limite di emissione l'azienda dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale UNICHIM n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- g. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- h. Per la valutazione di conformità ai valori limite l'Ente di Controllo eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante che sia rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto. Al risultato verrà sottratto la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, e verrà confrontato con il VLE; se il risultato risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

- i. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- j. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- k. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- l. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- m. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- n. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- o. Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K

- Pressione 101.3 kPascal

- Gas secco

- Ossigeno di riferimento, si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art.271 comma 12 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.):

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

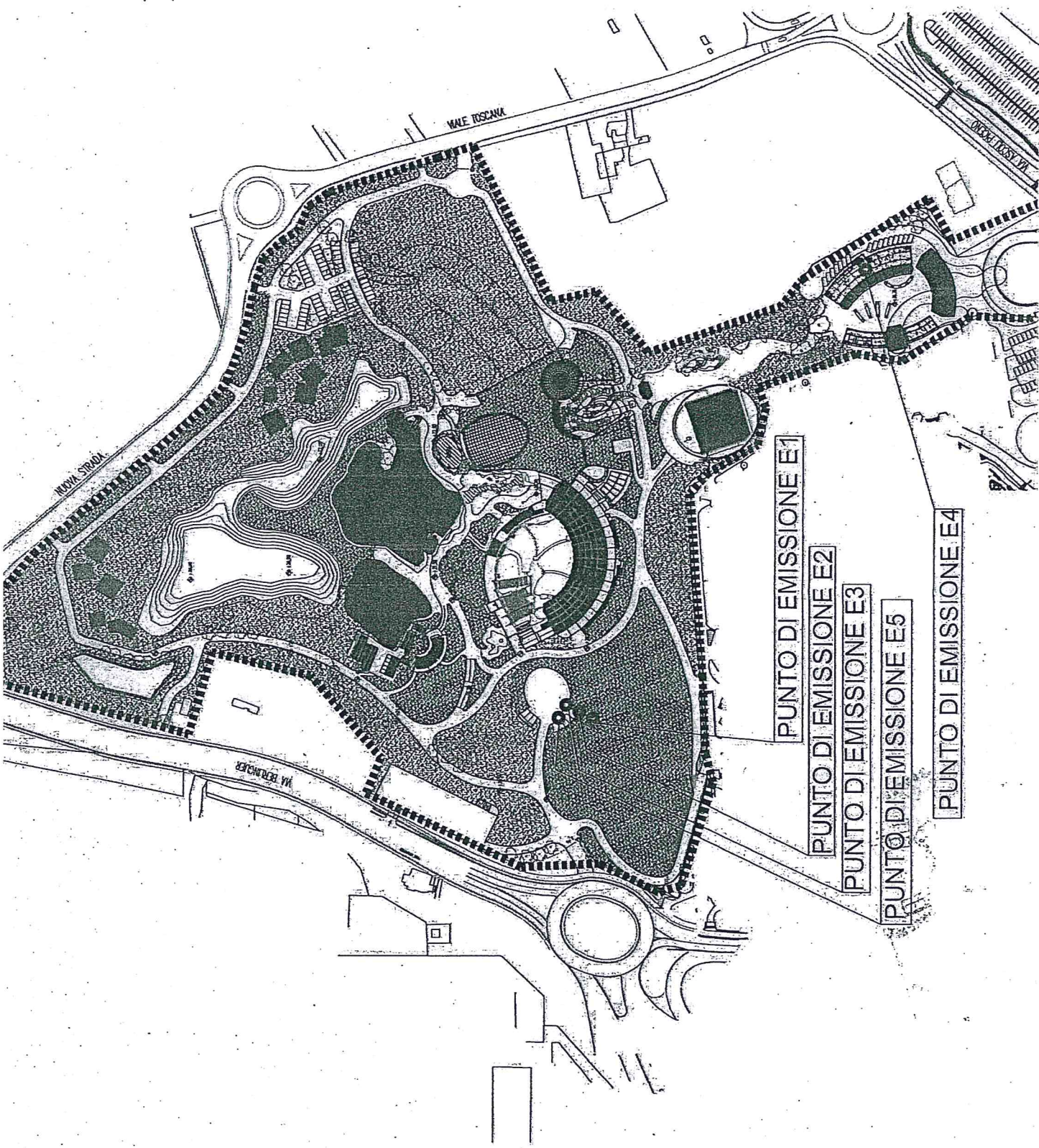
Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpae.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI EN 13284-1:2003.
Determinazione della portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2003 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico).
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006.
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006;

	ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR, ect...).
Determinazione delle Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003; UNI EN13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (concentrazioni >20 mg/m³).
Monossido di Carbonio	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2001; Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc... .
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 All.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR).
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 All.1); UNI 10878:2000; ISO10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR.





HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

ALLEGATO B

Sede legale: Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47900 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
SUAP CAMERALE RIMINI
Corso della Repubblica , n° 5.
47121 FORLÌ FC
suap.rn@cert.camcom.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di RICCIONE
Sportello unico attività produttive
Comune di Riccione
Piazzale Ceccarini, 11
47838 RICCIONE (RN)
comune.riccione@legalmail.it

Modena, 18/01/2019
Prot. n. 6211

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 1/2019 Richiesta di parere Prot. 110046 del 30/11/2018;
▪ Rif. pratica SUAP 03362540100-26112018-2233.

▪ Responsabile dello scarico	COSTA EDUTAINMENT
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE ASCOLI PICENO, 6 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	DELFINARIO
▪ Potenzialità dell'insediamento	36.500 mc/a
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasca di equalizzazione ed accumulo
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Valutata l'istanza Vs rif. 03362540100-26112018-2233

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso lo scarico derivante da: **acqua da attività di vasca adibita a delfinario.**
- 2) Nel periodo invernale **01 ottobre / 28 febbraio** lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Nel periodo estivo **1 marzo / 30 settembre** lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione del parametro **Cloruro** per il quale vale il seguente limiti di emissione: **<= 7.000 mg/l.**
- 3) La deroga di cui al punto precedente è concessa sulla base di un volume di scarico, non superiore a : **130 mc/g e 1.5 l/s** nel periodo invernale e **40 mc/g e 0.5 l/s** nel periodo estivo. Ogni quattro

anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, la deroga concessa.

- 4) **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate in ciascun periodo, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue da laguna delfini:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
vasca di equalizzazione da 300 mc;
misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, dovrà essere installata una **sonda di rilevazione dei cloruri** che possa, tramite la trasmissione diretta dei dati, rendere operativo un sistema di telecontrollo in remoto.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito nel capitolo 8.2-IV della Delibera della Regione Emilia Romagna 286 del 14.02.2005 si ritiene congruo un tempo di adeguamento non superiore a sei mesi.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.